

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Processo esecutivo, durata irragionevole ed estinzione per fatto imputabile al creditore: sussiste il diritto all'indennizzo?

In materia di esecuzioni, va affermato che la sopravvenuta estinzione del giudizio per fatto imputabile al creditore non esclude il diritto all'indennizzo da irragionevole durata del processo per il periodo antecedente all'estinzione medesima, non potendo inferirsi per detto periodo una mancanza di apprezzabile interesse, attribuendo efficacia retroattiva a detta inattività del creditore.

NDR: per il principio per cui il disinteresse delle parti alla procedura esecutiva può soltanto indurre ad una riduzione dell'importo indennitario, con riferimento a valori minimi, ma non esclude il diritto all'indennizzo per la non ragionevole durata del procedimento, si veda Cass. 16028/2013.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 26.10.2018, n. 27252

...omissis...

Con ricorso presentato in data 1.3.2016 *omissis* adivano la Corte d'appello di Roma per ottenere la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di un equo

indennizzo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, in relazione alla durata irragionevole di una procedura esecutiva immobiliare, che gli istanti avevano promosso nel 1994. Nel corso di quest'ultima i ricorrenti proponevano altresì opposizione al decreto, emanato in data 5.2.2016, della Corte d'appello di Roma.

La Corte d'appello di Roma accoglieva parzialmente la domanda, liquidando in favore dei ricorrenti la somma di 8.000, 00 Euro in favore di ciascun ricorrente, a titolo di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo.

Per la cassazione di tale decreto, il Ministero della Giustizia propone ricorso, affidato a due motivi.

Con il primo motivo il Ministero denuncia violazione e falsa applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), deducendo che il dies a quo L. n. 89 del 2001, ex art. 4, avrebbe dovuto decorrere dalla data di adozione dell'ordinanza dichiarativa dell'improcedibilità della procedura esecutiva (emessa in data 25.11.2014), con conseguente tardività di ogni successiva richiesta indennitaria.

Il motivo è infondato.

In tema di equa riparazione, il processo esecutivo ed i rimedi che hanno natura endoprocedurale, quali i reclami, costituiscono, ai soli fini del riconoscimento dell'equo indennizzo, un unico ed unitario processo. Ne deriva che la durata dell'esecuzione comprende anche tale fase e gli eventuali gradi d'impugnazione.

Conseguentemente, la Corte territoriale ha statuito in conformità al principio espresso dalla Suprema Corte, secondo cui "ai fini dell'equa riparazione, la durata del processo di esecuzione include i tempi impiegati per definire i rimedi cognitivi o esecutivi, come la fase di reclamo avverso l'ordinanza che dichiara l'estinzione della procedura" (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 15734 del 28/07/2016).

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, artt. 2 e 4, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Parte ricorrente evidenzia la contraddittorietà della fattispecie in esame, atteso che le parti istanti hanno chiesto una congrua indennità in relazione alla irragionevole durata di un procedimento estinto per mancata attività delle parti stesse. In ragione di ciò, l'effetto estintivo della procedura esecutiva sarebbe riconducibile esclusivamente ad una omissione di parte, e cioè alla mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento, tale da evidenziare la mancanza di una qualsiasi forma di interesse alla definizione del procedimento.

Il motivo è infondato.

Come questa Corte ha già affermato, il disinteresse delle parti alla procedura esecutiva può soltanto indurre ad una riduzione dell'importo indennitario, con riferimento a valori minimi, ma non esclude il diritto all'indennizzo per la non ragionevole durata del procedimento (Cass. 16028/2013).

La sopravvenuta estinzione del giudizio per fatto imputabile al creditore, pertanto, non esclude il diritto all'indennizzo per il periodo antecedente all'estinzione medesima, non potendo inferirsi per detto periodo una mancanza di apprezzabile interesse, attribuendo efficacia retroattiva a detta inattività del creditore.

Il ricorso va dunque respinto e, considerato che gli intimati non hanno svolto nel presente giudizio attività difensiva, non deve provvedersi sulle spese.

pqm

La Corte rigetta il ricorso.